

Circolare n. 2 del 25 gennaio 2020

**OGGETTO: SPESE MEDICHE E DETRAIBILITA'**

*Pagamenti tracciabili per portare in detrazione le spese mediche*

**Il comma 679 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019,**

dispone che **la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 %**, prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili**.

Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. A titolo di esempio si ricorda che il richiamato **articolo 15 del TUIR** dispone la detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per:

- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

*I pagamenti tracciabili*

La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi:

- ✓ i versamenti bancari o postali;
- ✓ i pagamenti avvenuti tramite **carte di debito**;
- ✓ i pagamenti avvenuti tramite **carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**;
- ✓ i pagamenti avvenuti tramite **assegni bancari e circolari**.

*Pagamenti che è ancora possibile effettuare in contanti*

Il **comma 680** dispone che resta ferma la possibilità di pagare **in contanti**, senza perdere il diritto alla detrazione:

i **medicinali e i dispositivi medici**;

le **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al **Servizio sanitario nazionale**.

Intestazione fattura	Pagamento
Figlio minore	Genitori

È ovvio che il figlio minore non può procedere in proprio al pagamento.

Se il pagamento viene effettuato con carta di credito/debito, assegno o bonifico, collegata su un conto che risulta cointestato tra i genitori, il soggetto “pagante” ed il soggetto cui la fattura si riferisce, seppure non coincidenti, sono tra loro coerenti: i genitori – che ipotizziamo essere provvisti entrambi di reddito – sostengono la spesa per il figlio a carico, e se la ripartiscono.

Intestazione fattura	Pagamento
Figlio minore	Uno solo dei genitori – separazione coniugale e divorzio

In molti casi, **in caso di separazione coniugale e divorzio**, il Tribunale dispone che laddove un genitore sostenga una spesa medica per la prole, l'altro genitore sia poi tenuto a rimborsare una quota di questa, ed è proprio in base a queste quote ed in forza della sentenza che la spesa veniva ripartita in dichiarazione dei redditi.

Se dal dentista paga per esempio la mamma, la fattura sarà a questa intestata per cure prestate a favore del figlio, e la detrazione sarà goduta interamente dalla mamma.

In tal caso, però, l'eventuale genitore separato tenuto a rimborsare le spese, come potrà godere della detrazione IRPEF?

Intestazione fattura	Pagamento
Genitore anziano	Figlio maggiorenne
<p>Medesimo ragionamento potrebbe valere per il genitore anziano, accompagnato da uno specialista da un figlio che provvede al pagamento tracciato, per esempio perché il paziente è sprovvisto di “moneta elettronica” e poco avvezzo ad assegni o bonifici.</p> <p>Ma in questo caso la fattura intestata al figlio, relativa alle prestazioni erogate a favore del genitore, <b>non potrebbe comunque essere detratta da nessuno</b>, a meno che – caso remoto – il genitore non sia a carico, posto che le detrazioni spettano in capo al contribuente che le ha <b>sostenute per sé e per i familiari a carico</b>.</p>	

**Per il momento, l'unico consiglio che è possibile dare, per essere certi di non perdere la detrazione, è quello di richiedere il rilascio di un giustificativo fiscale la cui intestazione sia coincidente con il soggetto pagante.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti  
Rag. Elio Montenero